



## Ordinanza n. 325 del 12 agosto 2020

**Oggetto:** Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

### IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 che ha disposto, con efficacia dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020, in particolare all'art. 1 comma 6 lett. ff) che *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”*;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 66 dell'08/08/2020 che conferma sull'intero territorio regionale, dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020, le misure disposte con le Ordinanze n. 62 del 15 luglio 2020 e così delle Ordinanze n. 56 del 12 giugno, n. 59 del 1 luglio, n. 61 dell'8 luglio 2020 e n. 60 del 4 luglio 2020, sino al 31 luglio 2020, per cui sino a tale data si applicano le seguenti disposizioni: ***“1.8.) resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22:00, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; 1.9) dalle ore 22:00 alle ore 06:00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali”***;

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme nazionali, dalle ordinanze della Regione Campania e relative Linee Guida allegate;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione nelle ore serali dei fine settimana e nel centro cittadino, in particolare lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via De Concilij e nelle zone di assidua frequentazione giovanile, nonché episodi di abuso di bevande alcoliche;

CONSIDERATO altresì che la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili;

RITENUTO, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978; gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; il D. Lgs. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni,

### ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza immediata e sino al 7 settembre 2020 per le giornate di venerdì, sabato e domenica su tutto il territorio comunale:**

- a) dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;
- b) dalle ore 19:00 l'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;
- c) in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;
- d) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, convertito con Legge n. 74 del 14 luglio 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino. è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avellino, 12 agosto 2020



IL SINDACO  
dott. Gianluca Festa